

30 gennaio 2009

### SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di **febbraio**, nonché quelli in scadenza il **2 marzo**:

- Richiesta di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2008
- Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR
- Dichiarazione di consolidamento IVA Mod. 26 da parte delle società controllanti
- Versamento acconto e conguaglio premio INAIL
- Dichiarazione retribuzioni all'INAIL
- Istituzione del libro unico del lavoro
- Consegna certificazioni dei sostituti d'imposta
- Comunicazione annuale dati IVA


Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Cordiali saluti



Mario Difino



Daniele Ferrario

Allegato

09Info02

<b>2.2.2009</b>	<b>Richiesta di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2008</b>
-----------------	---

*Decorre* dal 2 febbraio 2009 (poiché il 1° febbraio cade di domenica) il termine per la presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2008, mediante apposito modello VR/2009.

Il modello di richiesta di rimborso VR deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal 2 febbraio ed entro il 31 luglio 2009, termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Si segnala che la richiesta di rimborso, l'utilizzo in compensazione nonché il riporto al successivo periodo d'imposta di crediti IVA che appaiano particolarmente rilevanti in relazione all'attività svolta possono comportare la selezione del contribuente ai fini dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, come indicato nella Circ. 25.1.2008, n. 6/E. ▲

<b>16.2.2009</b>	<b>Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR</b>
------------------	--

Scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione del TFR, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 (vedi *Informazioni fiscali 10.12.2008*).

L'imposta deve essere versata mediante modello F24 utilizzando il codice 1713 e imputata a riduzione del fondo TFR. ▲

<b>16.2.2009</b>	<b>Dichiarazione di consolidamento IVA Mod. 26 da parte delle società controllanti</b>
------------------	--

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione, da parte delle società controllanti, dell'intenzione di avvalersi della facoltà di consolidare i versamenti IVA per l'anno solare 2009 ai sensi dell'art. 3, D.M. 13.12.1979. La facoltà di effettuare il consolidamento IVA spetta alle società che hanno esercitato il controllo sin dall'inizio dell'anno solare precedente.

La dichiarazione IVA Mod. 26 deve essere presentata in forma cartacea alle Agenzie delle entrate competenti in relazione al domicilio fiscale proprio e a quello delle società consolidate, e deve essere sottoscritta anche dai rappresentanti di queste ultime. ▲

<b>16.2.2009</b>	<b>Versamento acconto e conguaglio premio INAIL</b>
------------------	---

Scade il termine per il versamento dell'acconto del premio assicurativo INAIL per l'anno in corso e dell'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, sezione *Altri enti previdenziali ed assicurativi – INAIL*. ▲

<b>16.2.2009</b>	<b>Dichiarazione retribuzioni all'INAIL</b>
------------------	---

Scade il termine di presentazione all'INAIL della dichiarazione su *supporto cartaceo* delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2008.

La dichiarazione può essere trasmessa *in via telematica* o presentata su *supporto magnetico* entro il 16 marzo 2009. ▲

<b>16.2.2009</b>	<b>Istituzione del libro unico del lavoro</b>
------------------	---

Scade il termine per l'istituzione del libro unico del lavoro previsto dall'art. 39, D.L. 112/2008 in sostituzione di tutti i libri obbligatori, escluso il libro infortuni il cui obbligo di tenuta non risulta abrogato, previsti dalla normativa previgente.

Come precisato dal Ministero del Lavoro nel *Vademecum 5.12.2008*, il libro unico deve essere istituito entro il 16 febbraio 2009, termine previsto per le registrazioni relative al mese di gennaio 2009.

Ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.M. 9.7.2008, il libro unico del lavoro *deve essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro*, ricorrendo ad una delle seguenti modalità:

1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili *prenumerati e vidimati dall'INAIL prima della messa in uso*, ovvero provvedendo alla numerazione e vidimazione in fase di stampa *previa autorizzazione dell'INAIL*
2. stampa laser, *previa autorizzazione da parte dell'INAIL* alla stampa e generazione della numerazione automatica
3. supporto magnetico, sul quale ogni singola scrittura costituisca documento informatico ai sensi del D.L. 357/1994 e successive disposizioni in materia di archiviazione elettronica, recante l'apposizione del *riferimento temporale* e della *sottoscrizione elettronica* che ne garantiscono l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità; l'adozione di tale sistema di tenuta non è soggetto agli obblighi di vidimazione e autorizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 ma richiede l'invio di *preventiva comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro* competente, indicando le caratteristiche tecniche del sistema che si intende adottare.

Qualora intenda affidare la tenuta e la conservazione del libro unico ad un consulente del lavoro ovvero ad altro professionista abilitato, il datore di lavoro deve *comunicare preventivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro* le generalità del professionista cui è affidato l'incarico nonché il luogo di tenuta dei documenti. Tale comunicazione può essere effettuata dal soggetto affidatario in nome e per conto del datore di lavoro, anche in forma cumulativa.

Trattandosi di normativa specifica che esula dall'ambito della consulenza resa dallo Studio, si consigliano i clienti di rivolgersi a consulenti specializzati in materia. ▲

<b>28.2.2009</b>	<b>Consegna certificazioni dei sostituti d'imposta</b>
------------------	--

Scade il termine per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni delle somme e dei valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2008 ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322. Tale termine è stato anticipato dal 15 marzo al 28 febbraio per effetto dell'art. 37, c. 10, D.L. 223/2006 c.d. *Manovra-bis* (vedi *Informazioni fiscali 17.7.2006 e 14.9.2006*).

Tali certificazioni sono rappresentate principalmente da:

1. *Certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata*

Esse devono essere rilasciate utilizzando lo schema di certificazione unica ai fini fiscali e contributivi, *Mod. CUD 2009*, approvato dall'Agenzia delle entrate con Provvedimento 11.11.2008. Il *Mod. CUD 2009* con le relative istruzioni è disponibile all'indirizzo Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

2. *Certificazioni relative agli utili societari ed agli altri proventi equiparati (CUPE)*

Esse devono essere rilasciate utilizzando lo schema di certificazione approvato dall'Agenzia delle entrate con Provvedimento 18.11.2008 e reperibile con le relative istruzioni all'indirizzo Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Tali certificazioni possono essere redatte anche con veste grafica diversa da quella approvata, purché contengano tutti i dati previsti nello schema approvato dall'Amministrazione finanziaria, esposti nella sequenza in esso prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. E' altresì consentita la sottoscrizione mediante sistemi di elaborazione automatica.

Lo schema di certificazione in esame **deve** essere utilizzato per l'attestazione degli importi in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2008, a titolo di:

- utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) TUIR, nonché dagli interessi riqualficati come dividendi ai sensi dell'art. 98, TUIR (in vigore fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007).

Sono esclusi da certificazione gli utili ed altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Inoltre, la certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva (nella misura del 27% o dell'1,375%), anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applica il c.d. regime *madre-figlia* di cui all'art. 27-bis del menzionato DPR n. 600/1973.

Sono **tenuti al rilascio** della certificazione:

- *società emittenti* che abbiano corrisposto direttamente gli utili e proventi equiparati
- *soggetti terzi* intervenuti nella riscossione degli utili o proventi equiparati (es. banca o altro sostituto d'imposta)

Il modello richiede l'indicazione separata dell'importo dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Infatti, il D.M. 2.4.2008 ha disposto che – agli effetti dell'applicazione degli artt. 47 e 59 del TUIR – i dividendi e proventi equiparati, se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%, mentre resta ferma la precedente percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

### 3. *Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni*

Queste ultime certificazioni possono essere rilasciate in forma libera. ▲

<b>2.3.2009</b>	<b>Comunicazione annuale dati IVA</b>
-----------------	---------------------------------------

Scade il termine di presentazione in via telematica della comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno 2008 istituita dall'art. 9, DPR 7.12.2001, n. 435, (vedi *Informazioni fiscali 8.1.2003*).

Ai sensi dell'art. 8-bis, D.P.R. 322/1998 la comunicazione deve essere presentata entro il mese di febbraio. Tuttavia, ai sensi del comma 5 del predetto articolo i termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

INFORMAZIONI FISCALI 30.1.2009

---

La comunicazione deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono, invece, esonerati dall'obbligo di comunicazione:

- i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA ai sensi di specifiche disposizioni normative
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- le persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 25.822,84.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro, prevista dall'art. 11, D.Lgs. 471/1997, richiamato dall'art. 8-bis, c. 6, DPR 322/1998. ▲

\* \* \*

09Info02

MD/DF

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.